



FALCRI silcea

UNISIN doc.

Notiziario a cura della Segreteria Nazionale



FALCRI silcea

Roma, 26 giugno 2013 – n. 24

Da: Il Quotidiano IPSOA – News Area Lavoro & Previdenza – 26/06/2013

Rigettato il ricorso del datore di lavoro

Come calcolare il comporto e gli effetti sul licenziamento

I Giudici della Corte di Cassazione, nell'affrontare un caso di licenziamento per superamento del comporto, affermano con chiarezza che nel comporto vanno calcolate le sole assenze per malattia e non anche quelle per infortunio sul lavoro o malattia professionale.

(A cura della Redazione)

Un lavoratore dipendente da una ditta, esercente attività di produzione e commercializzazione del pane, nel recarsi dal posto di lavoro in Ospedale poiché' bisognoso di cure urgenti, subiva un grave infortunio che lo costringeva ad una lunga assenza dal lavoro. Questo accadeva il 22.8.2003. In data 21.7.2004 il lavoratore viene licenziato per superamento del periodo di comporto in applicazione delle previsioni contenute nell'art. 46 del CCNL applicato.

Il lavoratore impugnava il licenziamento evidenziando che, proprio in base alla contrattazione collettiva, l'assenza per malattia professionale riconosciuta dall' Inail dava diritto alla conservazione del posto per un periodo pari a quello per il quale l' Inail aveva corrisposto l'indennità di inabilità temporanea assoluta e che a tale ipotesi doveva essere equiparata quella dell'infortunio in itinere. Il lavoratore risulta vittorioso nel primo e nel secondo grado di giudizio e il datore di ricorre per Cassazione.

Gli Ermellini hanno modo di affermare che è del tutto coerente e corretta l'interpretazione, accolta dalla Corte d'appello, che estende all'infortunio in itinere la previsione in tema di comporto dettata per la malattia professionale, sicché' nel comporto vanno calcolate le sole assenze per malattia e non anche quelle per infortunio sul lavoro o malattia professionale.

Inoltre, il riconoscimento da parte dell'INAIL dell'infortunio in itinere costituiva, così i Giudici, in mancanza di elementi probatori di segno opposto, un dato valutativo idoneo, sul piano probatorio, al fine dell'accertamento del presupposto di fatto per far discendere l'applicabilità della speciale disciplina del comporto per malattia quanto alla non computabilità dei giorni di malattia riferibili all'inabilità temporanea causata dall'infortunio stesso. Il ricorso viene pertanto rigettato.

(Vedi Sentenza allegata: Cassazione, 12/6/2013, n. 14756)